

Perdite Occulte

PERDITE OCCULTE: “perdite occulte sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell’utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all’utente per il controllo dei beni di proprietà”.

ARERA: *Allegato A alla Deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR e s.m.i.*

L’utente è tenuto a verificare con regolarità la presenza di perdite d’acqua interrata negli impianti interni di proprietà. In caso di dispersioni di acqua non dovute a negligenza dell’utente, ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte evidenziate da consumi anomali, l’utente potrà presentare **istanza** a copertura parziale della perdita, utilizzando il relativo Modulo ed allegando:

- **Rilievi fotografici** pre intervento e durante le fasi di riparazione
- **Copia della fattura dell’idraulico** relativa alla riparazione del guasto
- **Relazione dell’idraulico** con descrizione dettagliata del sito di dispersione della perdita
- **Copia di un documento d’identità** in corso di validità

La mancata consegna di tutta la documentazione determina automaticamente il rigetto dell’istanza.

Lo sgravio corrisponde alle tutele minime previste dalla Delibera 609/2021/R/idr.

QUANTIFICAZIONE DELLO SGRAVIO

ARTICOLO 19 ALLEGATO A DELIBERA 21 Dicembre 2021 n.609/2021/R/idr

PERDITE OCCULTE

19.1 Il gestore ha l’obbligo di esplicitare in sede di stipula del contratto e di descrivere sul proprio sito istituzionale – indicando in bolletta l’indirizzo della pagina del sito dedicata – i contenuti delle tutele previste in caso di perdite occulte, e in particolare:

- la quantificazione dell’extra-consumo che permette l’attivazione della tutela;
- le modalità e le tempistiche per accedere alla tutela;
- il contenuto della tutela, con particolare riferimento alla presenza di forme assicurative o fondi appositi per il ristoro di tali perdite – laddove esistenti -, nonché alle formule di rateizzazione o di sconto – con franchigia o meno – predisposte per il medesimo obiettivo.

19.2 In caso di **consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento**, l’utente ha la facoltà di richiedere l’attivazione delle tutele previste in caso di perdite occulte.

19.3 Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.

19.4 È fatto obbligo di prevedere almeno i seguenti livelli minimi di tutela per le utenze, nel caso si manifestino problematiche di perdite occulte:

- a. tempistica per accedere nuovamente alla tutela, da parte di un singolo utente, non superiore a 3 anni** dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;
- b. applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;**
- c. tutele di prezzo, da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti:
 - 1. i. a seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente, esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
 - 2. ii. in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%;
- d. applicazione delle modalità di rateizzazione previste dall'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015 (RQSII).**

19.5 Anche ai fini della conservazione della risorsa, laddove il gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'utente interessato.

19.6 Il gestore ha l'obbligo di aggiornare la Carta dei Servizi, ovvero il Regolamento di Utenza, prevedendo l'integrazione delle tutele previste in caso di perdite occulte, entro sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento.